

I dubbi sull'intervento del Garante

MARCELLO PALMIERI

LO SNODO DELL'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO Il giurista Gambino: torniamo alla vecchia formuladel "genitore o chi ne fa le veci" Desta perplessità l'annuncio della ministra Lamorgese di volereeliminare dalle carte d'identità dei minori di 14 anni la dicitura 'padre e madre'. La modifica sirenderebbe necessaria per rispettare il regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (Gdpr),così come interpretato in Italia sul punto dal Garante per la privacy. Ma la lettura che arriva daquesta autorità sembra oggi superata, se non altro perché contrastante con l'orientamento sia dellaCassazione che della Corte Costituzionale. Questi i fatti.

Nell'ottobre del 2018, il Garante per la privacy si trova a esprimere parere obbligatorio sullaproposta di Salvini, che intende ripristinare le diciture 'padre e madre'. Così, in quella sede,l'Autorità scrive che «la modifica in esame è suscettibile di introdurre, ex novo, profili dicriticità nei casi in cui la richiesta della carta d'identità, per un soggetto minore, è presentata dafigure esercenti la responsabilità genitoriale che non siano esattamente riconducibili allaspecificazione terminologica 'padre' o 'madre'». Nonostante questo parere, Salvini tira dritto e lemodifiche entrano in vigore. Così, nella relazione sull'attività dell'anno 2019, il Garantestigmatizza questo provvedimento con le osservazioni già formulate nell'ottobre del 2018, precisandoperò che «l'esclusiva indicazione delle figure genitoriali come 'padre' e 'madre', anche nell'ipotesiin cui essi abbiano - come consentito dall'ordinamento - identità di genere diverse da quelle indicate nel documento e nei moduli di richiesta, urta con i principi in materia di protezione dei datipersonali e, in particolare, con il principio di esattezza dei dati trattati». E, ciò, secondo quantodispone l'articolo 5 del Regolamento europeo. Queste affermazioni, tuttavia, appaiono oggidepotenziate dall'orientamento delle nostre più alte magistrature. A partire dalla Cassazione, che hatrattato il tema nella pronuncia 12193 del maggio 2019. Decidendo a sezioni unite - dunque nel suo piùalto grado di autorevolezza - se fosse possibile o meno di riconoscere in Italia un certificato dinascita estero, su cui risultavano genitori due uomini che avevano fatto ricorso alla maternitàsurrogata in Canada, ha ritenuto che se manca il legame genetico tra preteso genitore e bimbo, in assenza di una legge specifica che istituisca esplicitamente il legame genitoriale, non può essereritenuto valido il provvedimento estero. Ed è ammissibile, in Italia, la mancanza di una normafavorevole ai 'genitori d'intenzione'? A questa domanda ha dato risposta la Consulta con la sentenza230 dello scorso novembre, secondo cui l'approvazione di una legge in materia è affidata alladiscrezionalità del Parlamento, non apparendo «costituzionalmente obbligata». E nei casi in cui laresponsabilità genitoriale è disgiunta dall'essenza di genitore, per esempio in forza dell'adozione



Avvenire

(non legittimante) 'in casi particolari'? «Il problema - risponde Alberto Gambino, prorettore dell'Università europea di Roma, nonché presidente di Scienza & Vita - sarebbe agevolmente risolto ripristinando dopo 'padre' o 'madre' la vecchia formula '...o chi ne fa le veci'. E in ogni caso, commenta il giurista, «pare curioso che il Garante per il trattamento dei dati personali proponga di superare l'ipotetica non veridicità della dicitura 'padre' e 'madre' con la parola 'genitore', senza considerare che - nei casi speciali presi in considerazione - sarebbe certamente scorretto indicare come tale chi non lo è né secondo diritto né secondo natura».

RIPRODUZIONE RISERVATA.